



REGIONE PUGLIA

Deliberazione della Giunta Regionale

Area politiche per la promozione del territorio, dei saperi e dei talenti

DELIBERAZIONE N° 2410 del 2/11/2011

OGGETTO: Linee di indirizzo regionali per il dimensionamento della rete scolastica e la programmazione dell'offerta formativa 2012-13.

L'Assessore al Diritto allo studio e Formazione Professionale, sulla base dell'istruttoria espletata dall'Ufficio Sistema dell'Istruzione e confermata dal Dirigente del Servizio Scuola, Università e Ricerca, riferisce quanto segue:

Premesso che:

- la legge 15 marzo 1997, n. 59 all'art. 21 prevede la riorganizzazione dell'intero sistema scolastico, in funzione dell'autonomia didattica e organizzativa delle istituzioni scolastiche;
- il D.P.R. 18 giugno 1998, n. 233 ha approvato il "regolamento recante norme per il dimensionamento ottimale delle istituzioni scolastiche" a norma dell'art. 21 della L. n. 59/97 ed in particolare l'art. 3 che determina iter, tempi di applicazione e attuazione del piano regionale di dimensionamento;
- Il D.Lgs 31.3.1998, n° 112, con il Capo III, ha avviato il processo in senso federalistico del servizio scolastico, trasferendo dalla filiera ministeriale a quella delle Regioni e degli Enti locali diverse funzioni della programmazione e gestione amministrativa dello stesso.
- tra le funzioni delegate alle Regioni dall'art. 138 del Decreto Legislativo 31.3.1998, n° 112, in materia di Istruzione Scolastica vi è la programmazione, sul piano regionale della rete scolastica, sulla base dei piani provinciali, assicurando il coordinamento...”;
- l'art. 139 del precitato Decreto ha trasferito alle Province ed ai Comuni, a seguito di linee guida definite dalle Regioni, rispettivamente per l'istruzione secondaria superiore e per gli altri gradi inferiori di scuola, i compiti e le funzioni concernenti: “ a) l'istituzione, l'aggregazione, la fusione e la soppressione di scuole in attuazione degli strumenti di programmazione; b) la redazione dei piani di organizzazione della rete delle istituzioni scolastiche”;
- la Legge Regionale 11.12.2000, n° 24, che ha recepito le funzioni conferite dal D.Lgs. n.112/98, all'art. 25 lett. e), ha fornito ulteriori indicazioni in ordine alle procedure da seguire per l'esercizio della funzione in materia ed al successivo art. 27, per quanto attiene i compiti attribuiti alle Province, ha stabilito che le stesse formulino una “proposta” di piano di organizzazione della rete delle istituzioni scolastiche e che forniscano “assistenza tecnica e amministrativa ai Comuni compresi nel proprio territorio”;
- un riordino completo di tutte le istituzioni scolastiche statali è stato effettuato con l'adozione del Piano regionale di dimensionamento, approvato con deliberazione del Commissario ad acta 1.8.2000, n° 181, in attuazione del D.P.R. 18.6.1998, n° 233, avente per oggetto: “Regolamento recante norme per il dimensionamento ottimale delle istituzioni scolastiche e per la determinazione degli organici funzionali dei singoli istituti, ai sensi della L.n. 59/97 e del D.P.R. n. 233/98”;
- le sentenze della Corte Costituzionale n. 13/2004 e n. 200/2009 hanno ribadito la competenza esclusiva regionale in materia di programmazione della rete scolastica e dell'offerta formativa, per l'immediata e diretta incidenza che essa ha sulle singole realtà locali e sulle esigenze socio-economiche di ciascun territorio e che spetta alle Regioni anche la competenza nella distribuzione del personale tra le istituzioni scolastiche, in quanto strettamente connessa con la programmazione delle rete scolastica.

Visti, inoltre:

- la Legge Costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3 “ Modifiche al Titolo V della parte seconda della Costituzione” che riconosce alle Regioni una competenza concorrente e esclusiva nelle politiche educative e formative;
- la Legge 28 marzo 2003 n. 53 di delega al Governo per la definizione delle norme generali sull'istruzione e dei livelli essenziali delle prestazioni in materia di istruzione e formazione professionale e i successivi decreti di attuazione
- il D.lgs. 15 aprile 2005, n. 76 “Definizione delle norme generali sul diritto-dovere all'istruzione e alla formazione, a norma dell'art. 2, comma 1, lett. c), della legge 28 marzo 2003, n. 53”;
- il D.Lgs 17 ottobre 2005, n. 226 “Norme generali e livelli essenziali delle prestazioni relativi al secondo ciclo del sistema educativo di istruzione e formazione, a norma dell'art. 2 della legge 28 marzo 2003, n. 53”.
- l'art. 1, commi 622, 624, e 632 della legge 296 del 27.12.2006 (Legge Finanziaria 2007) che prevede l'innalzamento a dieci anni dell'obbligo di istruzione e prevede, altresì, al citato comma 632, la riorganizzazione dei Centri Territoriali Permanenti per l'educazione degli adulti, funzionanti presso le istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado, in Centri Provinciali per l'Istruzione degli Adulti su base provinciale e articolati in reti territoriali, da svolgersi nell'ambito della competenza regionale di programmazione dell'offerta formativa e dell'organizzazione della rete scolastica;
- la Legge 40 del 2 aprile 2007, di conversione del D.L. 31 gennaio 2007, n.7, ed in particolare l'art. 13 che ricomprende nel sistema dell'istruzione secondaria superiore gli istituti tecnici e gli istituti professionali prevedendo inoltre, attraverso l'emanazione di uno o più regolamenti del Ministero della Pubblica Istruzione, la riduzione dei relativi indirizzi di studio ed il loro ammodernamento in termini di contenuti curriculari;
- l'art. 64 comma 4) del D.L. n.112/2008, convertito in Legge n.133 del 6 agosto 2008;
- il DPCM 25 gennaio 2008 recante “Linee guida per la riorganizzazione del sistema di istruzione e formazione tecnica superiore e la costituzione degli Istituti Tecnici Superiori”;
- l'art. 1 comma 3) del D.P.R. 20 marzo 2009 n.81, avente ad oggetto: “Norme per la riorganizzazione della rete scolastica ed il razionale ed efficace utilizzo delle risorse umane della scuola, ai sensi dell'art. 64, comma 4, del d.l. 25/06/2008, n. 112, convertito con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133”, che rinvia, fino alla data di entrata in vigore del regolamento di cui al comma 1) ai criteri e ai parametri previsti dal D.M. 15 marzo 1997, n.176, dal D.M. 24 luglio 1998 n.331 e dal D.P.R. 18 giugno 1998 n.233;
- i DD.PP.RR. del 15 marzo 2010 nn.87, 88, 89, con i quali è stato effettuato il riordino della scuola secondaria di secondo grado.
- il Decreto Interministeriale (MIUR – MLPS) del 15 giugno 2010 che recepisce l'Accordo del 29 aprile 2010 e prevede l'avvio della messa a regime dei percorsi di IeFP;
- l'Intesa in sede di Conferenza unificata , ai sensi dell'art. 8 del D.Lgs. n. 281/1997, riguardante l'adozione delle linee guida per l'attuazione del sistema di istruzione e formazione professionale ;

- il D.M. n.4/2011 di adozione delle Linee guida di cui all'Intesa sancita in Conferenza Unificata del 16 dicembre 2010, riguardate la realizzazione di organici raccordi tra i percorsi di istruzione e i percorsi di IeFP;
- la Legge 15 luglio 2011 n.111 (art.19 commi 4 e 5).

Atteso che la programmazione dell'offerta formativa ed educativa e dell'organizzazione della rete scolastica relativa ad un anno scolastico deve essere definita non oltre il mese di dicembre dell'anno scolastico precedente, per dare modo agli Enti locali, all'Amministrazione scolastica territoriale ed alle istituzioni scolastiche di provvedere a tutti gli adempimenti necessari a darvi attuazione, con particolare riferimento alle azioni di informazione e di orientamento per gli studenti e le famiglie;

Considerato che la Regione intende programmare l'offerta di istruzione e formazione secondo obiettivi di integrazione, di riequilibrio territoriale, settoriale e di uguaglianza nell'accesso alle diverse opportunità formative per il conseguimento di un più elevato successo scolastico e formativo e pervenire ad un assetto, a regime, della rete scolastica improntato ad una razionalizzazione logistica, che tenga conto della collocazione geografica, delle strutture fisiche e delle dotazioni infrastrutturali e sia funzionale alla graduale costruzione di un'offerta formativa di qualità, che tenga conto delle peculiari vocazioni e potenzialità del territorio e della domanda espressa dal mondo del lavoro.

Ritenuto opportuno, alla luce di quanto previsto dalla legislazione vigente, definire criteri omogenei che orientino la programmazione dell'offerta formativa e il dimensionamento delle istituzioni scolastiche in un percorso chiaro e condiviso di razionalizzazione e qualificazione dell'intero sistema istruzione sul territorio regionale.

Preso atto del documento approvato nella Conferenza delle Regioni e Province autonome del 27 ottobre 2011, recante indicazioni applicative dell'art.19 comma 4 della Legge n.111/2011.

Sentiti l'Ufficio Scolastico regionale, le Province e le Organizzazioni sindacali;

Si rende necessario emanare le linee di indirizzo regionali per il dimensionamento della rete scolastica e la programmazione dell'offerta formativa da parte degli Enti locali competenti relativamente all'anno scolastico 2012-2013, riportate nell'allegato a), parte integrante e sostanziale del presente atto.

Copertura finanziaria di cui alla L.R. n° 28/2001 e S.M. E I. :

La presente deliberazione non comporta implicazioni di natura finanziaria sia di entrata che di spesa e dalla stessa non deriva alcun onere a carico del Bilancio regionale .

Sulla base delle risultanze istruttorie illustrate, l'Assessore relatore propone l'adozione del conseguente atto finale che rientra nelle competenze della Giunta Regionale ai sensi della L.R. n. 7/97 art. 4 comma 4, lett. d) .

LA GIUNTA

Udita la relazione e la conseguente proposta dell'Assessore;

Viste le sottoscrizioni poste in calce al presente provvedimento dal Dirigente dell'Ufficio e dal Dirigente del Servizio;

A voti unanimi espressi nei modi di legge;

DELIBERA

- di emanare le “Linee di indirizzo regionali per il dimensionamento della rete scolastica e la programmazione dell’offerta formativa 2012-2013” , di cui all’ allegato A, parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
- di notificare il presente atto all’Ufficio Scolastico Regionale, alle Province ed ai Comuni, per gli adempimenti di competenza, a cura del Servizio Scuola, Università e Ricerca;
- di pubblicare il presente provvedimento sul BURP ai sensi dell’art. 6 della L.R. 13/94 e di darne la più ampia diffusione anche attraverso il sito istituzionale.

IL SEGRETARIO

IL PRESIDENTE

I sottoscritti attestano che il procedimento istruttorio a lui affidato, è stato espletato nel rispetto della vigente normativa regionale, nazionale e comunitaria e che il presente schema di provvedimento, dallo stesso predisposto ai fini dell'adozione dell'atto finale da parte della Giunta Regionale, è conforme alle risultanze istruttorie.

Il Dirigente dell'Ufficio Sistema Istruzione (*Dott. Maria Rosaria Gemma*)

Il Dirigente del Servizio Scuola Università e Ricerca (*Dott. Rosa Dimita*)

Il sottoscritto Direttore di Area **non ravvisa** la necessità di esprimere sulla proposta di delibera osservazioni, ai sensi del combinato disposto degli artt. 15 e 16 del DPGR n. 161/2008:

Il Direttore dell'Area politiche per la promozione del territorio, dei saperi e dei talenti

(*Dott. Francesco Palumbo*)

L'Assessore proponente (Prof. Alba Sasso)

Linee di indirizzo per il dimensionamento della rete scolastica e la programmazione dell'offerta formativa per l'anno scolastico 2012- 2013.

Premessa:

Il DLgs 112/1998, con il Capo III, ha avviato il processo federalista del servizio scolastico, trasferendo dalla filiera ministeriale a quella delle Regioni e degli Enti locali diverse funzioni della programmazione e gestione amministrativa dello stesso.

La riforma del Titolo V della Costituzione ha dato un forte impulso alla spinta federalista tracciando un sistema scolastico in cui allo Stato è riconosciuta la competenza esclusiva sulla determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale e sulle norme generali sull'istruzione, ai sensi dell'articolo 117, lettere m) e n) della Costituzione.

Le sentenze della Corte Costituzionale n. 13/2004 e n. 200/2009 hanno ribadito la competenza esclusiva regionale in materia di programmazione della rete scolastica e dell'offerta formativa, per l'immediata e diretta incidenza che essa ha sulle singole realtà locali e sulle esigenze socio-economiche di ciascun territorio e che spetta alle Regioni anche la competenza nella distribuzione del personale tra le istituzioni scolastiche, in quanto strettamente connessa con la programmazione delle reti scolastiche.

A distanza di 13 anni, tuttavia, il processo di decentramento non si è ancora completato e nonostante il serrato confronto degli ultimi mesi tra Governo, Regioni Province autonome di Trento e Bolzano, Province e Comuni su tempi e modalità di attuazione del Titolo V, parte II, della Costituzione, restano ancora in attesa di varo definitivo alcuni aspetti essenziali, quali: i principi fondamentali e i livelli essenziali delle prestazioni (LEP); il trasferimento di funzioni e risorse finanziarie a completamento del parziale trasferimento effettuato con il D.Lgs 112/98; la possibilità di avvalersi del personale degli uffici periferici dell'Amministrazione Statale nella misura necessaria al raggiungimento dell'idoneità operativa e gestionale indispensabile per garantire la continuità del servizio.

La traduzione operativa di questo processo si deve inoltre saldare con la legge di delega 5 maggio 2009, n. 42, concernente la materia del federalismo fiscale.

Il principale tassello federalista che manca, già discusso in Conferenza unificata ed in attesa del varo definitivo, riguarda i criteri di assegnazione alle Regioni delle risorse umane (docenti, dirigenti, personale amministrativo e tecnico), per cui la programmazione non può ancora esser fatta *"nei limiti delle risorse di personale assegnate"*.

In attesa che si completi il trasferimento delle competenze e in previsione del fatto che ciò avvenga in tempi brevi, è importante che la Regione si prepari all'evento coinvolgendo ancor di più nel processo di programmazione della rete le Scuole autonome, i Comuni e le Province, sperimentando regole e indirizzi funzionali ad un modello di scuola integrata nel territorio, in grado di offrire alle nuove generazioni una formazione coerente con le aspettative di una società moderna, globalizzata e democratica.

E' evidente, per quanto fin qui detto, che una efficace programmazione non possa, oggi, prescindere da una stretta concertazione e collaborazione con gli USR che gestiscono le graduatorie e le assegnazioni di tutto il personale docente e ausiliario tecnico e amministrativo (ATA). Così come va considerato che, al momento attuale, sta andando a regime il riordino degli istituti professionali, tecnici e licei, di cui ai DD.PP.RR. 15 marzo 2010 n. 87, 88, 89 con le modifiche intervenute sul piano complessivo dell'ordinamento scolastico e degli obiettivi formativi che hanno determinato – tra l'altro - confluenze di vecchi indirizzi in quelli nuovi, creando situazioni di criticità e talvolta di confusione e disorientamento negli utenti.

Quadro normativo nazionale

Il quadro normativo e i nuovi assetti istituzionali, delineati dal modificato Titolo V della Costituzione, hanno attivato processi concreti e radicali di modifica nel settore dell'istruzione.

In particolare, occorre richiamare:

Legge 15 marzo 1997, n. 59, concernente la delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed agli enti locali;

D.Lgs. 31 marzo 1998 n.112 (artt. 138 e 139), che definisce compiti e funzioni attribuiti a Regioni ed Enti Locali in materia di istruzione scolastica;

D.P.R. 18 giugno 1998 n.233 "Dimensionamento ottimale delle istituzioni scolastiche;

Legge costituzionale 18 ottobre, 2001, n. 3;

D.Lgs. 17 ottobre 2005, n.226 "Norme generali e livelli essenziali delle prestazioni relativi al secondo ciclo educativo di istruzione e formazione a norma dell'art.2 della Legge n.53/2003"

D.M. 25 ottobre 2007 (Riorganizzazione dei Centri Territoriali permanenti per l'educazione degli adulti e dei corsi serali in attuazione dell'art.1 comma 632 della **Legge 27 dicembre 2006, n.296**);

Legge 2 aprile 2007, n.40 "Disposizioni urgenti in materia di Istruzione tecnico-professionale e di valorizzazione dell'autonomia scolastica";

DPCM 25 gennaio 2008 recante: " Linee guida per la riorganizzazione del Sistema di istruzione e formazione tecnica superiore e la costituzione degli Istituti tecnici superiori";

Decreto legge 25 giugno 2008, n. 112 – art.64 - convertito nella legge 6 agosto 2008 n.133 (Piano programmatico per la riduzione della spesa in ambito scolastico);

Decreto legge 30 dicembre 2008, n.207, convertito in Legge 27 febbraio 2009 n.14;

DPR 20 marzo 2009, n. 81, concernente la riorganizzazione della rete scolastica ed il razionale ed efficace utilizzo delle risorse umane della scuola);

DD.PP.RR. 15 marzo 2010 n. 87,88,89 recanti norme per il riordino degli istituti professionali, degli istituti tecnici e dei licei;

D.M. n.4/2011 di adozione delle Linee guida di cui all'Intesa sancita in Conferenza Unificata del 16 dicembre 2010, riguardate la realizzazione di organici raccordi tra i percorsi di istruzione e i percorsi di IeFP;

Legge 15 luglio 2011 n.111 (art.19 commi 4 e 5).

Finalità ed obiettivi generali dell'attività di programmazione

Le Linee di indirizzo per l'anno scolastico 2012/2013 costituiscono lo strumento di determinazione dei criteri e delle modalità alle quali le Province ed i Comuni devono attenersi per la definizione del dimensionamento, della distribuzione territoriale della rete scolastica e della programmazione dell'offerta formativa, tenendo conto della necessità di garantire la qualità del sistema scolastico regionale, compatibilmente con le risorse disponibili.

La Regione intende programmare l'offerta di istruzione e formazione secondo obiettivi di integrazione, di riequilibrio territoriale, settoriale e di uguaglianza nell'accesso alle diverse opportunità formative per il conseguimento di un più elevato successo scolastico e formativo.

Nell'azione di programmazione la Regione intende avvalersi, secondo criteri di *governance* condivisa, del contributo delle parti sociali e dei soggetti istituzionali coinvolti nei processi di istruzione e formazione.

Tutti gli attori istituzionali coinvolti nel processo di programmazione devono ispirare le proposte di organizzazione del sistema scolastico territoriale all'obiettivo di fornire il miglior servizio di istruzione possibile per i cittadini/studenti del territorio, compatibilmente con le risorse date.

Gli interventi programmatori devono saper armonizzare le esigenze educative e di crescita personale con esigenze di formazione specifica e strategie di sviluppo economico territoriale.

La Regione favorisce un'organizzazione dell'offerta formativa secondo modalità di rete, che consentano il rispetto delle scelte, l'utilizzo integrato delle risorse ed il raccordo con i fabbisogni professionali dei territori.

La Regione, inoltre, intende perseguire il miglioramento continuo della qualità del sistema e della coerenza della programmazione degli interventi attraverso l'ampliamento dei dati conoscitivi disponibili e l'attivazione/rafforzamento delle funzioni di monitoraggio periodico sui bisogni educativi e sull'efficacia ed adeguatezza dell'offerta formativa sul territorio, mediante il potenziamento di strumenti informativi esistenti, quali l'anagrafe regionale dell'edilizia scolastica e l'attivazione di nuovi, quali l'anagrafe regionale degli studenti, l'Osservatorio regionale sui sistemi di istruzione e formazione in Puglia ed un Portale per la diffusione e circolazione di informazioni, approfondimenti e ricerche, quale strumento di supporto alla Regione, agli Enti Locali alle Istituzioni Scolastiche ed all'utenza.

Programmazione della rete scolastica

1. Le forme organizzative delle Istituzioni scolastiche:

Le Istituzioni scolastiche autonome possono raggruppare in sé diversi ordini e gradi di scuola. Si distinguono attualmente in scuole del I ciclo (Infanzia, Primaria, Secondaria di I grado) e scuole del II ciclo (secondaria di II grado). Le prime suddivise in:

- **Direzioni Didattiche o Circoli didattici** (plessi di scuola dell'Infanzia e di scuola Primaria);
- **Scuole medie autonome** ;
- **Istituti Comprensivi** (plessi di scuola dell'Infanzia, Primaria e Secondaria di I grado).

Gli Istituti Comprensivi nel nostro Paese hanno una tradizione più che ventennale di elaborazione pedagogico-didattica e di esperienza realizzata.

Molti sono stati e possono essere i vantaggi derivanti dall'istituzione di Istituti Comprensivi :

- gli Istituti Comprensivi sono strutture più resistenti a variazioni demografiche. Ad esempio, una variazione del 10% di nati sulla leva in un Istituto Comprensivo completa i suoi effetti in 11 anni dando tempo alla struttura di adattarsi, mentre in una scuola media completa i suoi effetti in soli 3 anni: un tempo troppo breve perché la struttura possa adeguarsi a cambiamenti che richiedono anche interventi sulle strutture edilizie;
- il passaggio tra un grado di istruzione e il successivo, rappresenta un momento critico sia nella carriera dello studente, sia nella capacità progettuale dei docenti. Nelle scuole del I ciclo il massimo di esiti negativi si ha nel passaggio tra la V elementare e la I media, con circa il 6% di alunni non promossi. I passaggi tra un grado di scuola e il successivo dovrebbero essere accompagnati da incontri ed iniziative didattiche comuni tra i docenti dei due gradi di scuola, ma non sempre ciò avviene.. L'Istituto Comprensivo mette insieme i docenti di scuola dell'infanzia, primaria e secondaria di I grado, in un unico collegio. Ognuno di essi può concorrere ad una progettazione didattica integrata e coordinata della durata di 11 anni, facilitando i processi di crescita individuali degli alunni che possono così vedere personalizzate le proprie fasi di recupero in modo che i passaggi tra un grado e il successivo riducano il rischio di discontinuità traumatiche.

L'Istituto Comprensivo può, quindi, garantire la continuità educativa e didattica, la trasversalità dei progetti, l'integrazione e l'ottimizzazione delle competenze degli insegnanti, indipendentemente dall'appartenenza ai diversi ordini e gradi, in una prospettiva nuova di *governance* capace di

processi reali di innovazione. Per tali motivi gli Istituti Comprensivi non possono rappresentare una scelta di riorganizzazione “imposta” per fare “cassa”.

Gli Istituti di II grado, sono in fase di ristrutturazione a seguito della riforma della scuola secondaria di II grado, che ha iniziato a produrre i suoi effetti a cominciare dalle classi prime nell’anno scolastico 2010/11 e completerà il suo ciclo al termine dell’a.s. 2014/15.

Al di là della forma nominalistica che hanno assunto negli ultimi anni (IIS: Istituti di istruzione superiore di recente introduzione o i vecchi nomi di Liceo, Magistrale, Tecnico, Professionale e Artistico), il completamento della riforma riconduce gli istituti a tre tipologie fondamentali: Licei, Tecnici e Professionali.

Esisteranno scuole “mono-indirizzo” e scuole “pluri-indirizzo”: le prime hanno il vantaggio di ottimizzare le risorse sia di personale che strutturali ma sono generalmente più fragili rispetto alle “mode” legate all’orientamento scolastico degli alunni nel passaggio tra la secondaria di I e II grado. Le seconde hanno il vantaggio di una maggiore stabilità rispetto all’orientamento (se cala un indirizzo magari ne aumenta un altro), ma sicuramente hanno bisogno di più laboratori ed attrezzature.

2 - Interventi dimensionali:

Il primo intervento di dimensionamento è stato normato dal DPR 18 giugno 1998, n. 233, in occasione del riconoscimento dell’autonomia delle Istituzioni Scolastiche, ai sensi dell’art.21 della Legge 59/1997, che ha scelto come unico parametro di riferimento il numero di alunni iscritti alla scuola.

Ma il dimensionamento scolastico non può essere un puro dato numerico: si tratta di costruire una proposta che tenga conto sia delle normative vigenti, sia della configurazione dei territori, sia dei bisogni delle persone di cui il sistema scolastico deve occuparsi.

Le operazioni di dimensionamento devono essere predisposte da Province e Comuni tramite un ampio, trasparente ed efficace sistema di concertazione con le Istituzioni scolastiche, la Direzione Scolastica Regionale, gli Uffici Scolastici Provinciali, le Organizzazioni sindacali e ogni altro soggetto interessato.

I Piani Provinciali, che costituiranno l’esito conclusivo di tale processo, saranno predisposti sulla base degli indirizzi di seguito indicati, ciascuno dei quali assume diverso peso negli specifici ambiti territoriali, e dovranno considerare:

- l’attuale situazione della rete scolastica, come risulta dall’ultimo Piano regionale (D.G.R. 2954 del 28/12/2010 , DGR 98 del 26/1/2011 e DGR 1184 del 31/5/2011);
- i vincoli derivanti dalla normativa statale vigente in materia;
- le caratteristiche fisiche dei territori - con particolare riferimento alle situazioni di disagio (soprattutto nei piccoli Comuni) in relazione all’orografia del territorio, alla viabilità, al sistema dei trasporti, ai tempi di percorrenza, alla disponibilità di altri servizi socio-educativi e culturali, alla necessità di contribuire a contenere (o a non aggravare) lo spopolamento in atto;
- le peculiarità demografiche, economiche e socioculturali;
- la domanda d’istruzione e le esigenze formative legate alle realtà socio-economiche dei territori e al tessuto imprenditoriale esistente;
- la necessità di favorire la costituzione di percorsi formativi integrati con l’offerta di formazione professionale e quella, appena avviata, degli Istituti Tecnici Superiori;

2.1 Le dimensioni di una istituzione scolastica autonoma:

I parametri dimensionali sono stati fissati a livello nazionale dal DPR 18 giugno 1998, n. 233, e confermati poi da provvedimenti successivi.

Una Istituzione scolastica per acquisire e mantenere l'autonomia, ai sensi della citata normativa, deve avere tra 500 e 900 alunni. Il limite inferiore è tassativo, mentre quello superiore è indicativo. Eccezioni possono esser fatte per le scuole site nelle zone montane o nelle piccole isole, dove in numero di alunni può scendere fino a 300 alunni.

La recente manovra finanziaria, adottata con Decreto Legge n.98/2011, convertito con Legge 111/2011, ha di fatto modificato tali parametri prevedendo nell'art.19, commi 4 e 5, quanto segue:

comma 4: *Per garantire un processo di continuità didattica nell'ambito dello stesso ciclo di istruzione, la scuola dell'infanzia, la scuola primaria e la scuola secondaria di primo grado sono aggregate in istituti comprensivi, con la conseguente soppressione delle istituzioni scolastiche autonome costituite separatamente da direzioni didattiche e scuole secondarie di I grado; gli istituti comprensivi per acquisire l'autonomia devono essere costituiti con almeno 1.000 alunni, ridotti a 500 per le istituzioni site nelle piccole isole, nei comuni montani, nelle aree geografiche caratterizzate da specificità linguistiche.*

Comma 5: *Alle istituzioni scolastiche autonome costituite con un numero di alunni inferiore a 500 unità, ridotto fino a 300 per le istituzioni site nelle piccole isole, nei comuni montani, nelle aree geografiche caratterizzate da specificità linguistiche, non possono essere assegnati dirigenti scolastici con incarico a tempo indeterminato. Le stesse sono conferite in reggenza a dirigenti scolastici con incarico su altre istituzioni scolastiche autonome.*

Diverse Regioni, tra cui la Puglia, hanno sollevato l'incostituzionalità del citato provvedimento perché lesivo della competenza regionale in materia di dimensionamento. Occorre, tuttavia, operare scelte rispettose sia della normativa attuale sia della necessità di non stravolgere completamente la rete esistente, sempre nell'ottica della costruzione di un modello di scuola di qualità.

La Regione Puglia, infatti, intende il dimensionamento non come una mera operazione ragionieristica, ma come una connotazione strategica della programmazione dell'offerta formativa, che va coniugata con l'innalzamento complessivo dei livelli di prestazione del servizio e con le pari opportunità sociali e di genere. Pertanto, si ritiene che il nuovo assetto dimensionale debba rappresentare un obiettivo da raggiungere attraverso un percorso programmatico triennale, in cui poter ponderare e gestire funzionalmente le criticità, anche di carattere logistico-organizzativo, allo stesso connesse, considerando le peculiarità delle singole realtà territoriali.

Indicazioni programmatiche:

Il dimensionamento delle Istituzioni scolastiche deve consentire, in linea di principio, di dare ad esse un'adeguata stabilità nel tempo e quindi deve tendenzialmente orientarsi, ove possibile, verso i limiti massimi della fascia, in quanto l'assetto di una scuola non può essere messo in discussione e cambiato di frequente.

Esso deve rispondere all'esigenza di:

- garantire alle comunità locali una pluralità di scelte articolate sul territorio;
- inserire i giovani in una comunità educativa culturalmente adeguata e idonea a stimolare le capacità di apprendimento e di socializzazione;
- evitare una eccessiva frammentazione nei casi in cui l'esigenza di salvaguardare una scuola

autonoma non sia resa necessaria da particolari e specifiche condizioni territoriali.

Infine, attesa la predominanza, su ogni altra considerazione, della qualità della scuola per i nostri giovani, i confini comunali non devono essere intesi come ostacoli insuperabili per il raggiungimento di accordi programmatici solidaristici che contribuiscano a fornire il miglior servizio scolastico a tutti gli studenti del territorio.

3. Criteri, parametri e procedure di dimensionamento:

Province e Comuni procedono al dimensionamento delle istituzioni scolastiche secondo le premesse generali sopra indicate ed i criteri di seguito riportati, previa acquisizione del parere obbligatorio, non vincolante, delle istituzioni scolastiche interessate, espresso dagli organi collegiali. Le operazioni di dimensionamento devono essere predisposte da Province e Comuni tramite un ampio, trasparente ed efficace sistema di concertazione con le istituzioni scolastiche,USR, Uffici Scolastici Provinciali, Organizzazioni sindacali e ogni altro soggetto interessato, al fine di favorire la massima partecipazione.

La riorganizzazione della rete scolastica, che investe sia il versante delle variazioni dimensionali delle istituzioni scolastiche sia quello della distribuzione sul territorio regionale, deve ispirarsi ai seguenti criteri:

- **perdita autonomia** delle Istituzioni scolastiche con meno di 300 alunni
- **revoca dell'autonomia degli istituti sottodimensionati** rispetto al parametro minimo previsto dal DPR 233/98 (500 alunni), a meno che non ricorrano i requisiti per la deroga (300 alunni) previsti dallo stesso (*scuole ricadenti nelle piccole isole, nei comuni montani, nonché nelle aree geografiche contraddistinte da specificità linguistiche*), o si evidenzino situazioni particolari di opportunità (inversione di tendenza nelle iscrizioni, scuole presidio di formazione e legalità in aree difficili);
- **aggregazione in Istituti Comprensivi** delle scuole d'infanzia, primarie e secondarie di 1° grado, secondo quanto previsto dalla Legge 15 luglio 2011 n.111. Per detti Istituti, esercitando la prerogativa delle Regioni in materia di dimensionamento, si raccomanda di rispettare i parametri individuati dalle misure governative, assumendo gli stessi, in un'ottica di necessaria gradualità, come obiettivo di riferimento a cui tendere nell'ambito di un percorso di avvicinamento triennale. Una gradualità che consenta di calibrare le scelte partendo da quelle che paiono già mature e naturali e di affrontare le situazioni più complesse, con un lavoro di approfondimento, per evitare di montare e smontare tutta l'offerta formativa di un territorio nel giro di pochi anni.

Si evidenzia che, come da Documento approvato in Conferenza delle Regioni e Province autonome del 27 ottobre 2011, recante indicazioni applicative dell'art.19 comma 4 della Legge 111/2011, la Regione si impegna a raggiungere gli obiettivi fissati dalla predetta norma entro l'anno scolastico 2014 -2015.

In una prospettiva di flessibilità e di equilibrio territoriale, ed in particolare per gli I.C. già funzionanti, saranno ammissibili non eccessivi, motivati, scostamenti dai predetti parametri.

Dove si valuti che l'operazione di aggregazione, per motivi legati alle condizioni geografiche, socioeconomiche ed alla "storia" del territorio, nonché alla situazione dell'edilizia scolastica, non corrisponda all'auspicata finalità, ma risulti piuttosto una forzatura "quantitativa", potranno, eccezionalmente, essere mantenute Direzioni Didattiche e Scuole Medie, oggi autonome, pur nel rispetto dei parametri numerici di cui all'art. 19, comma 4 della Legge 111/2011 (come da Documento approvato in Conferenza delle Regioni e Province autonome del 27 ottobre 2011).

In via del tutto eccezionale, nelle località che si trovino in condizioni di particolare isolamento, possono essere costituiti anche Istituti Comprensivi di scuole di ogni ordine e grado, ai sensi del D.P.R. 233/1998.

Si raccomanda, in ogni caso, di non disaggregare istituti ben dimensionati già esistenti.

- **sdoppiamento o diversa articolazione** degli istituti eccessivamente sovradimensionati;
- **razionalizzazione dei punti di erogazione del servizio** (plessi, sezioni staccate, scuole coordinate, succursali), a partire da quelli maggiormente sottodimensionati o che, comunque, non comportino particolari difficoltà in ordine alla fruizione del fondamentale diritto all'istruzione; le pluriclassi vanno attivate solo in caso di assoluta necessità, in zone particolarmente disagiate, considerando l'opportunità che le stesse, per quanto possibile, non comprendano tutte e cinque le classi di corso, per evitare oggettive difficoltà negli apprendimenti.
- Per tutte le altre Istituzioni scolastiche si raccomanda il **dimensionamento verso la zona alta della fascia di oscillazione prevista (500-900)**, fatte salve quelle zone di dimostrata espansione demografica nelle quali gli Istituti possono essere dimensionati nella fascia più bassa, ma sempre superiore ai valori minimi, dimostrando che tali scuole acquisiranno numeri di alunni maggiori e quindi maggiore stabilità negli anni successivi.

Inoltre:

I Comuni, competenti per le scuole dell'infanzia, primaria e secondaria di primo grado, dovranno tenere conto dei seguenti criteri:

- considerare la consistenza della popolazione scolastica nell'ambito territoriale di riferimento, rapportata alla disponibilità edilizia esistente;
- considerare le caratteristiche demografiche, orografiche, economiche e socio-culturali del bacino di utenza;
- verificare l'efficacia della configurazione assunta dal servizio scolastico e dei servizi connessi (trasporti, mense, ecc.).

Le Province, competenti per la scuola secondaria di secondo grado, dovranno, a loro volta, attenersi ai seguenti criteri:

- consistenza della popolazione scolastica nell'ambito territoriale di riferimento;
- consistenza del patrimonio edilizio e di laboratori, valutazione del patrimonio edilizio relativamente alla localizzazione, dimensione, organizzazione e stato di conservazione degli edifici scolastici;
- adeguatezza della rete dei trasporti;
- efficacia/efficienza della distribuzione territoriale dell'offerta formativa;
- compatibilità con le risorse strutturali e strumentali disponibili;
- possibilità di incentivare la creazione di reti di scuole.

Indirizzi programmazione offerta formativa

La programmazione dell'offerta formativa per l'anno 2012-2013 dovrà essere definita tenendo presente:

1. analisi della situazione dell'offerta di istruzione venutasi a creare con l'entrata in vigore del DL 137/2008, dei DPR n. 81/2009 e n. 89/2009, che hanno revisionato l'assetto ordinamentale, organizzativo e didattico della scuola dell'infanzia e del primo ciclo di istruzione;
2. analisi della situazione dell'offerta di istruzione venutasi a creare con il riordino contenuto nei regolamenti relativi alla scuola secondaria di II grado e in particolare agli istituti professionali, istituti tecnici e licei;

3. accordo siglato in Conferenza Stato-Regioni e province autonome di Trento e Bolzano il 29 aprile 2010 che avvia il passaggio ai nuovi percorsi di istruzione e formazione professionali di cui al Capo III del D.Lgs. n. 226/2005;
4. Intesa approvata in sede di Conferenza Unificata il 16 dicembre 2010, recante Linee Guida per la realizzazione dei raccordi tra i percorsi quinquennali degli IP, come riordinati dal DPR n.87/2010, e i percorsi triennali di IeFP, a norma dell'art. 13 comma 1- quinquies della legge 40/07, adottate con D.M. n.4/2011.
5. Schema di Decreto del Presidente della Repubblica, recante norme generali per la ridefinizione dell'assetto organizzativo-didattico dei centri di istruzione per gli adulti, ivi compresi i corsi serali, quale elemento informativo della discussione in atto sull'educazione degli adulti.
6. Legge 15 luglio 2011 n.111;
7. bisogni formativi territorialmente individuati dalla *governance* locale, anche alla luce di studi e ricerche effettuate sul territorio;

Le proposte di programmazione dell'offerta formativa del proprio territorio dovranno ispirarsi ai seguenti principi:

- perseguire efficienza/efficacia della distribuzione territoriale dell'offerta;
- valorizzare i precedenti investimenti di saperi e di esperienze, tenendo conto della vocazione, dell'esperienza didattica e del profilo culturale della scuola, ovvero del background educativo che rappresenta un punto di riferimento territoriale;
- garantire un'offerta formativa sostenibile in rapporto alle risorse disponibili, stabile nel lungo periodo e didatticamente di qualità;
- favorire la continuità didattica ed educativa fra i diversi ordini e gradi di scuola;
- consentire opportunità di interazione sistematica tra sistema formativo, mondo del lavoro e sistema della ricerca;

Il percorso di istruzione può incontrarsi, in spazi permessi dall'autonomia delle scuole e dalla flessibilità del curriculum, con l'istruzione e formazione professionale in percorsi integrati, fino ad attivare poli di alta formazione e ricerca (comprendenti corsi IFTS, percorsi ITS, corsi di specializzazione superiore e di ricerca).

Eventuali **nuovi percorsi formativi, indirizzi, articolazioni e opzioni**, per l'a.s. 2012-2013 dovranno rispettare i seguenti criteri :

a) evitare la frammentarietà dell'offerta formativa sul territorio con duplicazione/sovrapposizione di indirizzi;

b) prevedere Istituti di Istruzione Secondaria Superiore come ipotesi di filiere formative omogenee, afferenti anche alle diverse tipologie di istruzione (Licei, Tecnici, Professionali), e non come mera somma indistinta di indirizzi; nei centri di piccole dimensioni può rendersi, tuttavia, necessario ricorrere all'attivazione o al potenziamento di Istituti di Istruzione Superiore in grado di offrire una vasta gamma di indirizzi di studio.

Le richieste di nuovi indirizzi e articolazioni/opzioni, dovranno:

a) essere coerenti con l'identità e la storia dell'istituto;

b) risultare compatibili con le strutture, le risorse strumentali, le attrezzature esistenti o disponibili, non solo per quanto riguarda il primo anno, ma per l'intero percorso formativo.

L'attivazione di nuovi percorsi, indirizzi, articolazioni e/o opzioni nei territori di confine tra Province non deve essere basata sulla competitività tra territori, ma deve essere, per quanto possibile, concordata tra i territori stessi; inoltre, l'analisi della sostenibilità nel tempo deve tener conto dell'impatto nel territorio provinciale limitrofo.

Si fa riserva di accogliere eventuali proposte di sostituire gli indirizzi attivati con altri meglio rispondenti e più coerenti con la vocazione e le competenze consolidate della scuola e con i bisogni del territorio e degli utenti, con richiesta adeguatamente motivata, nell'ambito dei relativi Piani provinciali.

Gli indirizzi presenti nell'offerta formativa delle Istituzioni scolastiche, dopo due anni consecutivi di non attivazione, si intenderanno automaticamente soppressi e la loro eventuale reintroduzione dovrà essere richiesta espressamente dal Piano provinciale.

Per i **licei musicali e coreutici**, di nuova istituzione, occorrerà tener conto delle indicazioni che saranno fornite a livello nazionale, nonché della localizzazione di quelli fino ad oggi attivati.

Occorrerà che le proposte delle Province, che accolgano esigenze particolarmente avvertite nel territorio di riferimento, siano corredate dalla seguente documentazione:

- idoneità e disponibilità della sede e dei laboratori;
- presenza di adeguata strumentazione;
- convenzione con un Conservatorio di Musica ovvero con l'Accademia nazionale di danza;
- dichiarazione di copertura della relativa spesa da parte della Provincia.

L'attivazione delle **opzioni scienze applicate ed economico-sociale** dovrà essere effettuata tenendo conto sia delle opzioni già attivate e della relativa distribuzione territoriale, sia della disponibilità ed adeguatezza dei laboratori scientifico/tecnologici, nonché delle dotazioni organiche rese disponibili.

In ogni caso, sarà necessario che la Provincia si faccia carico degli oneri necessari a garantire la funzionalità delle istituzioni scolastiche nel nuovo assetto dimensionale, con particolare riguardo all'edilizia scolastica.

CPIA (Centri Provinciali Istruzione Adulti):

Nelle more della pubblicazione del Regolamento per la ridefinizione dell'assetto organizzativo-didattico dei Centri d'istruzione per gli adulti, la Regione con DGR 1184 del 31/5/2011 ha già autorizzato, per l'anno scolastico 2011/2012, l'attivazione di n.13 CPIA, recependo le proposte formulate dalle Province.

Il D.M. n.51 del 10 giugno 2011 nell'assegnazione delle dotazioni organiche delle dirigenze scolastiche per il 2011/2012 non ha tenuto conto del predetto provvedimento.

Il Regolamento, sopra citato, subordina l'istituzione dei CPIA ad una corrispondente riduzione di ulteriori autonomie scolastiche rispetto all'obiettivo complessivo di riduzione delle autonomie previsto dal Piano Programmatico di cui all'art.64 comma 3) del Decreto legge n.112/2008.

Tanto premesso nell'ambito della programmazione 2012-2013, gli Enti Locali potranno proporre l'attivazione di nuovi CPIA, in base alla consistenza della popolazione scolastica e secondo i criteri e i parametri previsti dal citato Regolamento, oppure, ove necessario, rimodulare le proposte recepite con DGR n.1184/2011, ferma restando la necessità di garantire una equilibrata distribuzione territoriale dell'offerta formativa complessiva.

Nelle predette proposte per ciascun CPIA si dovrà:

- assicurare la disponibilità di sedi scolastiche idonee e dei relativi arredi, quali sedi della struttura organizzativa e di erogazione del servizio;
- individuare la rete territoriale di riferimento, atta a garantire un offerta più ampia possibile sul territorio provinciale;
- Evidenziare gli indicatori numerici sull'utenza, tenendo conto dei seguenti parametri fissati dall'emanando regolamento per rendere autonoma l'Istituzione: adulti in età lavorativa,

anche stranieri, che non hanno assolto l'obbligo di istruzione o che non sono in possesso di titoli di studio di scuola secondaria superiore, nonché coloro che hanno compiuto il sedicesimo anno di età e che non sono in possesso del titolo di studio conclusivo del primo ciclo di istruzione o che non hanno assolto l'obbligo di istruzione.

Il definitivo assetto complessivo dei CPIA sul territorio regionale sarà, comunque, oggetto di apposito provvedimento, successivo alla pubblicazione del Regolamento.

Percorsi di IeFP:

La Regione Puglia, in coerenza con le intervenute modifiche ordinamentali al sistema di istruzione secondaria superiore, si riserva di dare attuazione alle determinazioni del nuovo ordinamento dei percorsi di istruzione e formazione professionale con apposita disciplina legislativa regionale, nell'esercizio della propria esclusiva competenza in materia.

La messa a regime del nuovo sistema di istruzione e formazione professionale regionale, ai sensi dell'art.27, comma 2, del d.lgs. 226/05 e in attuazione del Titolo V della Costituzione, è finalizzata a sostenere e valorizzare la differenziazione e la pluralità dell'offerta formativa, i dispositivi di riconoscimento dei crediti formativi e di sostegno alla reversibilità delle scelte, il raccordo tra i diversi livelli di istruzione e formazione, la loro organicità e percorribilità.

Nello specifico:

- con decreto del 15 giugno 2010, adottato dal Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca di concerto con il Ministro del Lavoro e delle Politiche sociali, è stato recepito l'Accordo approvato in sede di Conferenza Stato-Regioni il 29 aprile 2010, riguardante il primo anno di attuazione 2010-2011 dei percorsi di istruzione e formazione professionale, a norma dell'articolo 27, comma 2) del Decreto legislativo 17 ottobre 2005, n.226, **definendo il percorso di passaggio al nuovo ordinamento nell'attuale fase transitoria, anche con riferimento al Piano di lavoro per la messa a regime della istruzione e formazione professionale** condiviso nell'ambito di un apposito tavolo interistituzionale composto dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali, dalle Regioni e Province Autonome di Trento e Bolzano;
- con il Decreto Ministeriale del 18 gennaio 2011 è stata recepita l'Intesa, del 16 dicembre 2010, tra Ministero del lavoro e delle politiche sociali, Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, le Regioni, le Province Autonome di Trento e Bolzano, i Comuni, le Province e le Comunità montane riguardante **l'adozione di linee guida per realizzare organici raccordi tra i percorsi degli istituti professionali e i percorsi di istruzione e formazione professionale**, a norma dell'articolo 13, comma 1-quinques del decreto legge 31 gennaio 2007, n. 7 convertito dalla legge 2 aprile 2007, n. 40.

Gli organici raccordi tra gli istituti professionali e i percorsi di istruzione e formazione finalizzati al conseguimento di qualifiche e diplomi professionali di competenza delle Regioni, compresi in un apposito repertorio nazionale, individuano modelli organizzativi di coordinazione e integrazione.

A partire dalla programmazione dell'offerta formativa per l'a.s. 2011/2012, pertanto, l'offerta di Istruzione e Formazione Professionale erogata dagli Istituti Professionali è stata definita dalla Regione Puglia in regime di sussidiarietà integrata di cui al capo III del Decreto legislativo n.226/2005, in un quadro organico e unitario con l'offerta di istruzione e formazione professionale regionale erogata dagli Enti di formazione accreditati per l'obbligo di istruzione, ai sensi dell'Intesa del 20 marzo 2008, come parte del sistema educativo ed a garanzia di un ampliamento e una differenziazione dell'offerta formativa.

Con l'Accordo stipulato con l'USR Puglia, in data 19 gennaio 2011, sono stati disciplinati gli aspetti fondamentali della sussidiarietà per gli istituti professionali, con particolare riferimento

all'attuazione dei percorsi triennali delle 21 qualifiche di livello nazionale di cui all'Accordo del 29 aprile 2010 e alle tabelle di corrispondenza con le qualifiche del previgente ordinamento,

Tutto il processo di messa a regime richiede, oltre a quelli già adottati, ulteriori atti del MIUR d'intesa con le Regioni, in corso di determinazione per la definizione dei livelli essenziali delle prestazioni relativi all'offerta formativa, all'orario annuale e articolazione dei percorsi formativi, ai profili professionali e standard formativi, ai docenti, alla valutazione e certificazione, alle strutture e servizi.

Per il passaggio al nuovo ordinamento, nel quadro della collaborazione interistituzionale e delle competenze proprie di ciascuna amministrazione, è ancora in fase di recepimento l'Accordo approvato in sede di Conferenza Stato Regioni del 27 luglio 2011.

Infine, l'Accordo, riguardante la definizione delle aree professionali relative alle figure nazionali di riferimento dei percorsi di istruzione e formazione professionale di cui al decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226 e relativo allegato, approvato in sede di Conferenza Unificata, deve essere recepito con decreto del Presidente della Repubblica.

La Regione Puglia attesa la complessità della riforma e nelle more di una legislazione regionale in materia, assicura la continuità dell'offerta formativa, adottando a sistema il regime di sussidiarietà integrato.

Gli istituti professionali statali possono attuare anche per l'anno scolastico 2012/2013, percorsi di istruzione e formazione in regime di sussidiarietà integrativa, per cui gli studenti iscritti ai percorsi quinquennali degli istituti professionali, finalizzati all'acquisizione dei diplomi di istruzione professionale, potranno conseguire, al termine del terzo anno, anche i titoli di qualifica triennale, in relazione all'indirizzo di studio frequentato, validi per l'assolvimento del diritto dovere all'istruzione e alla formazione.

Con apposito provvedimento di Giunta si procederà alla programmazione dell'offerta formativa relativa ai percorsi triennali di Istruzione e Formazione professionale.

Tempi e procedure

Per consentire l'espletamento delle procedure legate all'avvio dell'anno scolastico 2012/2013, il piano di articolazione della rete scolastica e di programmazione dell'offerta formativa deve essere approvato dalla Giunta Regionale entro e non oltre il **31 dicembre 2011**.

La Giunta approva il piano di organizzazione della rete scolastica e dell'offerta formativa sulla base delle proposte formulate dalle Province in coerenza con gli indirizzi di programmazione e con i criteri generali indicati nelle presenti linee guida.

Al fine di pervenire alle proposte di dimensionamento e di offerta formativa di istruzione e di istruzione e formazione professionale, le Amministrazioni provinciali attivano nel processo programmatico la partecipazione dei diversi livelli di governo, delle istituzioni scolastiche, dei soggetti rappresentativi del personale della scuola, delle realtà economiche e sociali.

Con questo obiettivo, le Province promuoveranno, pertanto, incontri con i Comuni e le Istituzioni scolastiche per valutare le proposte ed acquisire la documentazione prodotta dagli organismi interessati.

I Piani provinciali e comunali dovranno, in ogni caso, contenere esplicita dichiarazione di assunzione dei relativi oneri di legge.

Tempistica:

I Comuni adottano i Piani relativi al dimensionamento della rete scolastica con apposito atto deliberativo e li trasmettono alla Provincia di appartenenza entro il **15 novembre 2011**.

Le Province, acquisiti i Piani comunali, approvano e trasmettono i Piani provinciali alla Regione ed all'Ufficio Scolastico Regionale entro il **25 novembre 2011**.

La Regione, acquisiti dall'Ufficio Scolastico Regionale il parere e gli eventuali rilievi in ordine alla coerenza con l'assetto ordinamentale vigente delle proposte comunali e provinciali pervenute, sulla base dei Piani Provinciali, delibera il Piano regionale di programmazione della rete scolastica e dell'offerta formativa entro il **31 dicembre 2011**.

DATI RETE SCOLASTICA IN PUGLIA

ISTITUZIONI SCOLASTICHE AUTONOME PUGLIA ALL'1/9/2011												
Province	CPIA		Circoli didattici		Istituti comprensivi		Scuole medie		Istituti di II grado		TOTALE	
	n.	%	n.	%	n.	%	n.	%	n.	%	n.	%
BA	-	-	94	35,74	17	9,29	74	41,11	81	30,00	266	29,69
BAT	-	-	29	11,03	2	1,10	24	13,33	26	9,63	81	9,04
BR	-	-	34	12,93	8	4,37	20	11,11	25	9,26	87	9,71
FG	-	-	45	17,11	37	20,22	26	14,45	47	17,41	155	17,30
LE	-	-	24	9,12	85	46,44	16	8,89	53	19,63	178	19,86
TA	-	-	37	14,07	34	18,58	20	11,11	38	14,07	129	14,40
PUGLIA	-	-	263	100,00	183	100,00	180	100,00	270 *	100,00	896	(100,00)

* Compresi i Convitti Nazionali di Bari e Lucera

O.D. 2011/2012 - Scuole Puglia (sintesi)

Provincia	< 300 alunni	< 500 alunni (*)	< 600 alunni (**)	500 - 900 alunni	500 - 999 alunni	> 900 alunni	> 999 alunni
Bari	6	51	87	133	184	82	78
BAT	1	10	19	45	59	26	31
Brindisi	0	15	38	53	72	19	11
Foggia	7	37 (11)	67 (11)	96	109	22	22
Lecce	3	39 (4)	72 (5)	112	125	27	22
Taranto	1	28 (1)	47 (1)	73	88	28	29
TOTALE	18	180 (16)	330 (17)	512	637	204	193

(*) Tra parentesi il numero di istituti aventi titolo alla deroga fino ad un minimo di 300 alunni

(**)Tra parentesi il numero di istituti aventi titolo alla deroga fino ad un minimo di 400 alunni

FONTE: USR PUGLIA

DATI RETE SCOLASTICA IN PUGLIA

O.D. 2011/2012 - Circoli Didattici Puglia (sintesi)

Provincia	< 300 alunni	< 500 alunni	< 600 alunni	500 - 999 alunni	> 999 alunni
Bari	0	2	9	65	27
BAT	0	1	1	14	14
Brindisi	0	1	12	31	2
Foggia	0	2 (1)	11 (1)	36	7
Lecce	0	1	8 (2)	21	2
Taranto	0	2	6	27	8
TOTALE	0	9 (1)	47 (3)	194	60

O.D. 2011/2012 - Scuole Medie Puglia (sintesi)

Provincia	< 300 alunni	< 500 alunni	< 600 alunni	500 - 999 alunni	> 999 alunni
Bari	4	38	54	36	0
BAT	1	6	12	18	0
Brindisi	0	11	16	9	0
Foggia	0	6 (2)	16 (2)	19	1
Lecce	1	10	12	6	0
Taranto	0	10	16	10	0
TOTALE	6	81 (2)	126 (2)	98	1

DATI RETE SCOLASTICA IN PUGLIA

O.D. 2011/2012 - Istituti Comprensivi Puglia (sintesi)

Provincia	< 300 alunni	< 500 alunni	< 600 alunni	500 - 999 alunni	> 999 alunni
Bari	1	2	4	14	1
BAT	0	0	0	2	0
Brindisi	0	1	6	6	1
Foggia	5	21 (8)	26 (7)	16	0
Lecce	1	17 (4)	36 (3)	65	3
Taranto	1	11 (1)	16 (1)	21	2
TOTALE	8	52 (13)	88 (11)	124	7

O.D. 2011/2012 - Istituti Superiori Puglia (sintesi)

Provincia	< 300 alunni	< 500 alunni	< 600 alunni	500 - 900 alunni	500 - 999 alunni	> 900 alunni	> 999 alunni
Bari	1	9	20	37	69	35	50
BAT	0	3	6	16	25	7	17
Brindisi	0	2	4	15	26	8	8
Foggia	2	8	14 (1)	30	38	9	14
Lecce	1	11	16	23	33	19	17
Taranto	0	5	9	21	30	12	19
TOTALE	4	38	69 (1)	142	221	90	125

Fonte: USR PUGLIA

ISCRITTI PER PROVINCIA E PER ORDINE DI ISTRUZIONE - CONFRONTO TRA AA.SS. 2010/2011 - 2011/2012

2010-2011			
Primo Ciclo			
	Alunni	Istituzioni	Media Alunni-Istituzioni
Bari	134.164	195	688,02
BAT	44.928	55	816,87
Brindisi	41.334	63	656,10
Foggia	68.900	108	637,96
Lecce	78.485	126	622,90
Taranto	61.928	92	673,13
PUGLIA	429.739	639	672,52

2011-2012			
Primo Ciclo			
	Alunni	Istituzioni	Media Alunni-Istituzioni
Bari	131.433	185	710,45
BAT	44.701	55	812,75
Brindisi	40.706	62	656,55
Foggia	68.291	108	632,32
Lecce	78.335	125	626,68
Taranto	61.603	91	676,96
PUGLIA	425.069	626	679,02

DIFFERENZA (2011/2012)-(2010/2011)			
Primo Ciclo			
	Alunni	Istituzioni	Media Alunni-Istituzioni
Bari	-2.731	-10	22,43
BAT	-227	0	-4,13
Brindisi	-628	-1	0,45
Foggia	-609	0	-5,64
Lecce	-150	-1	3,78
Taranto	-325	-1	3,83
PUGLIA	-4.670	-13	6,51

Secondo Ciclo			
	Alunni	Istituzioni	Media Alunni-Istituzioni
Bari	68.800	80	860,00
BAT	19.752	26	759,69
Brindisi	20.545	26	790,19
Foggia	34.529	49	704,67
Lecce	43.096	54	798,07
Taranto	31.903	40	797,58
PUGLIA	218.625	275	795,00

Secondo Ciclo			
	Alunni	Istituzioni	Media Alunni-Istituzioni
Bari	69.720	81	860,74
BAT	20.281	26	780,04
Brindisi	20.523	25	820,92
Foggia	34.555	47	735,21
Lecce	42.390	53	799,81
Taranto	31.084	38	818,00
PUGLIA	218.553	270	809,46

Secondo Ciclo			
	Alunni	Istituzioni	Media Alunni-Istituzioni
Bari	920	1	0,74
BAT	529	0	20,35
Brindisi	-22	-1	30,73
Foggia	26	-2	30,54
Lecce	-706	-1	1,74
Taranto	-819	-2	20,43
PUGLIA	-72	-5	14,46

TOTALE			
	Alunni	Istituzioni	Media Alunni-Istituzioni
Bari	202.964	275	738,05
BAT	64.680	81	798,52
Brindisi	61.879	89	695,27
Foggia	103.429	157	658,78
Lecce	121.581	180	675,45
Taranto	93.831	132	710,84
PUGLIA	648.364	914	709,37

TOTALE			
	Alunni	Istituzioni	Media Alunni-Istituzioni
Bari	201.153	266	756,21
BAT	64.982	81	802,25
Brindisi	61.229	87	703,78
Foggia	102.846	155	663,52
Lecce	120.725	178	678,23
Taranto	92.687	129	718,50
PUGLIA	643.622	896	718,33

TOTALE			
	Alunni	Istituzioni	Media Alunni-Istituzioni
Bari	-1.811	-9	18,16
BAT	302	0	3,73
Brindisi	-650	-2	8,51
Foggia	-583	-2	4,74
Lecce	-856	-2	2,78
Taranto	-1.144	-3	7,66
PUGLIA	-4.742	-18	8,96

Fonte : MIUR - ORGANICO DI FATTO PER ISTITUZIONI 2011-2012

Fonte: MIUR - ORGANICO DI FATTO PER ISTITUZIONI 2010-2011

ORGANICO DI FATTO PER PLESSI A.S. 2010/2011

Infanzia I° 2010/2011				
Provincia	Alunni	Classi	Diversamente Abili	% Diversamente Abili
Bari	29.438	1.240	325	1,10%
BAT	8.983	383	186	2,07%
Brindisi	9.883	410	134	1,36%
Foggia	13.513	610	199	1,47%
Lecce	17.531	747	229	1,31%
Taranto	14.634	617	187	1,28%

Primaria I° 2010/2011				
Provincia	Alunni	Classi	Diversamente Abili	% Diversamente Abili
Bari	62.364	3.033	1.120	1,80%
BAT	21.834	1.033	553	2,53%
Brindisi	18.802	934	410	2,18%
Foggia	32.224	1.610	914	2,84%
Lecce	37.434	1.874	748	2,00%
Taranto	28.477	1.397	623	2,19%

Secondaria I° 2010/2011				
Provincia	Alunni	Classi	Diversamente Abili	% Diversamente Abili
Bari	41.364	1.777	988	2,39%
BAT	14.487	600	425	2,94%
Brindisi	12.649	542	386	3,05%
Foggia	23.163	1.021	827	3,57%
Lecce	24.182	1.097	591	2,45%
Taranto	18.817	835	467	2,48%

Secondaria II° 2010/2011				
Provincia	Alunni	Classi	Diversamente Abili	% Diversamente Abili
Bari	68.800	3.005	1.254	1,82%
BAT	19.752	888	410	2,08%
Brindisi	20.545	891	427	2,08%
Foggia	34.529	1.580	793	2,30%
Lecce	43.096	1.855	649	1,51%
Taranto	31.903	1.415	564	1,77%

ORGANICO DI FATTO PER PLESSI A.S. 2011/2012

Infanzia I° 2011/2012				
Provincia	Alunni	Classi	Diversamente Abili	% Diversamente Abili
Bari	29.407	1.235	282	0,96%
BAT	9.042	377	154	1,70%
Brindisi	9.791	409	107	1,09%
Foggia	13.548	609	190	1,40%
Lecce	17.749	735	211	1,19%
Taranto	14.831	615	203	1,37%

Primaria I° 2011/2012				
Provincia	Alunni	Classi	Diversamente Abili	% Diversamente Abili
Bari	61.005	2.952	1.106	1,81%
BAT	21.288	1.008	540	2,54%
Brindisi	18.302	899	447	2,44%
Foggia	31.630	1.548	916	2,90%
Lecce	36.438	1.808	738	2,03%
Taranto	28.156	1.389	672	2,39%

Secondaria I° 2011/2012				
Provincia	Alunni	Classi	Diversamente Abili	% Diversamente Abili
Bari	41.013	1.749	991	2,42%
BAT	14.369	593	461	3,21%
Brindisi	12.613	539	366	2,90%
Foggia	23.113	1.010	852	3,69%
Lecce	24.150	1.094	620	2,57%
Taranto	18.615	822	500	2,69%

Secondaria II° 2011/2012				
Provincia	Alunni	Classi	Diversamente Abili	% Diversamente Abili
Bari	69.731	2.974	1.283	1,84%
BAT	20.284	859	460	2,27%
Brindisi	20.476	875	349	1,70%
Foggia	34.753	1.531	788	2,27%
Lecce	42.379	1.818	661	1,56%
Taranto	31.095	1.354	559	1,80%

DIFFERENZA

Differenza Infanzia				
Provincia	Alunni	Classi	Diversamente Abili	% Diversamente Abili
Bari	-31	-5	-43	-0,15%
BAT	59	-6	-32	-0,37%
Brindisi	-92	-1	-27	-0,28%
Foggia	35	-1	-9	-0,07%
Lecce	218	-12	-18	-0,12%
Taranto	197	-2	16	0,09%

Differenza Primaria				
Provincia	Alunni	Classi	Diversamente Abili	% Diversamente Abili
Bari	-1.359	-81	-14	0,02%
BAT	-546	-25	-13	0,00%
Brindisi	-500	-35	37	0,28%
Foggia	-594	-62	2	0,06%
Lecce	-998	-66	-10	0,03%
Taranto	-321	-28	49	0,20%

Differenza Secondaria I°				
Provincia	Alunni	Classi	Diversamente Abili	% Diversamente Abili
Bari	-351	-28	3	0,03%
BAT	-98	-7	36	0,27%
Brindisi	-36	-3	-20	-0,15%
Foggia	-50	-11	25	0,12%
Lecce	-12	-3	29	0,12%
Taranto	-202	-13	33	0,20%

Differenza Secondaria II°				
Provincia	Alunni	Classi	Diversamente Abili	% Diversamente Abili
Bari	931	-31	29	0,02%
BAT	532	-7	50	0,19%
Brindisi	-69	-16	-78	-0,37%
Foggia	224	-49	-5	-0,03%
Lecce	-717	-37	12	0,05%
Taranto	-808	-61	-5	0,03%

FONTE: MIUR